

celui de l'indemnité doivent être réduits. Le Tribunal cantonal a fixé la pension à 30 fr. par mois en se basant sur « la situation économique des parties ». A la vérité, le dossier ne contient pas d'éléments précis et qui permettraient de décider que ce chiffre peut être modifié; et le défendeur lui-même s'est borné à prendre à ce sujet une conclusion subsidiaire relative à la réduction des réclamations des demandeurs, réclamations qui étaient de 60 fr. par mois en ce qui concerne la pension. En outre, il est établi que le père du recourant s'était déclaré prêt à lui verser une somme de 2000 fr. pour éviter le présent procès; enfin, l'art. 320 CCS réserve toujours l'éventualité de demander la revision du jugement, pour le cas où sa situation personnelle se modifierait d'une manière notable. Dans ces conditions, le Tribunal fédéral n'a aucune raison de revoir une décision prise par l'instance cantonale relativement à des questions et à des circonstances qu'elle était mieux que lui en mesure d'apprécier.

Enfin, le Tribunal cantonal, tout en se refusant à allouer à la demanderesse la réparation morale prévue à l'art. 318 CCS, a condamné le recourant à lui payer aux termes de l'art. 317 ch. 1 et 2 une somme de 302 fr.; ce prononcé dont le bien-fondé est évident doit être confirmé purement et simplement.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral
prononce :

Le recours est écarté et le jugement du Tribunal cantonal du 7 avril 1913 confirmé dans son entier.

36. Sentenza 12 giugno 1913 della II^a Sezione civile nella causa S., attore ed appellante, contro S., convenuta ed appellante.

Divorzio. — Grave turbamento delle relazioni coniugali per colpa preponderante di uno dei coniugi. — Art. 142, 137 e 138 CCS. — L'art. 1-2 CCS non ammette che un matrimonio possa essere sciolto a richiesta del coniuge preponderantemente colpevole contro la volontà dell'altro, fosse pure lo stato dei rapporti coniugali deplorabile e affatto contrario all'essenza del matrimonio ed all'interesse dei figli.

In questa causa la Camera civile del Tribunale di Appello del Cantone Ticino ebbe a giudicare il 24 gennaio 1913 :

Il matrimonio contratto tra A. S. e C. S. nata C. il 5 agosto 1891 è dichiarato sciolto per divorzio ecc. ecc.

Da questa sentenza si appellano in tempo utile e nelle forme di legge la convenuta C. S. nata C., per appellazione principale, e l'attore A. S., per appellazione adesiva.

Ritenuto in linea di fatto :

A. — Dal matrimonio, che le parti contrassero il 5 agosto 1891 sono nati 4 figli. A. è maggiorenne. C. ha 19 anni, Ang. 11 ed E. 7. Sin da principio il matrimonio non sortì esito felice. Ad ambedue i coniugi i testi rimproverano infedeltà coniugale e colpevoli relazioni da lungo anteriori alla fase acuta dei loro dissidi (agosto 1909). Ma mentre le accuse contro l'attore sono precise e corroborate da fatti specifici, esse sono vaghe ed incerte in confronto della convenuta. L'istanza cantonale ammette che, già anteriormente all'agosto 1909, la convenuta abbia abbandonato la casa coniugale per recarsi a R. in compagnia di un « amico ». Ma questa constatazione sarebbe contraria agli atti, se da essa si volesse arguire che la convenuta abbia abbandonato il domicilio coniugale *allo scopo* di coabitare con un amante. Dalle deposizioni testimoniali risulta invece che ciò avvenne in seguito a grave disputa col marito, il quale, in quest'occasione, si lasciò andare anche a vie di fatto. La convenuta fuggì da casa e riparò a R. dove visitava

giornalmente la madre ammalata di questo suo preteso amico S. In occasione di queste visite, la convenuta e S. « facevano delle cerimonie », come dice un teste; che altro di più grave avvenisse, nessuno lo certifica. Questo teste invero ed altri attribuiscono alla convenuta altre relazioni e le rimproverano di essere proclive a soverchie libazioni. Ma anche questi addebiti sono assai generici e incerti, nè si sa quale grado di intimità queste relazioni abbiano raggiunto, mentre l'accusa d'intemperanza è formalmente contestata da altri testi. È dunque in tutto conforme agli atti la conclusione che l'istanza cantonale trae dall'insieme delle prove assunte: « che fatti precisi e concreti risultano soltanto a carico dell'attore ». E in primo luogo a buon diritto essa gli rimprovera le relazioni colpevoli colla cognata L. C., la quale, convivendo con i coniugi S. in Loco, ebbe a soppiantare la moglie legittima con grave scandalo di tutto il paese. Sta di fatto che L. C., durante la coabitazione colla famiglia S., diede alla luce dei figli illegittimi, che pubblicamente si attribuiscono all'attore, e che l'ultimo, nato nel marzo 1904 in Loco, fu dall'attore stesso annunciato allo stato civile come figlio di C. C., lasciando sussistere l'equivoco che si trattasse di un figlio della convenuta anch'essa a quell'epoca gestante.

Un pò di quiete rallegrò la famiglia nell'agosto 1909, quando, avendo l'attore trovato l'energia di allontanare la concubina dal domestico focolare, la convenuta vi fece ritorno. Che i rapporti dell'attore con L. C. fossero la causa di tutti i guai, riprova il fatto accertato da quasi tutti i testi che durante questo tempo la pace e la tranquillità regnarono in casa S. Ma la tregua fu breve. Già nell'ottobre 1909 L. C. si introduceva di nuovo nel domicilio S. ed il suo ritorno diede luogo ad una scena di violenza inaudita che allarmò il paese tutto. La moglie legittima fu scacciata da casa e l'intrusa ne prese apertamente e pubblicamente le veci. Tutti i tentativi della convenuta per ricuperare il suo posto legittimo od anche solamente per ottenere la consegna dei suoi effetti riescirono vani. L. C. e l'attore tennero testa e agli ordini delle Autorità competenti (presidente del Tribunale di Lo-

carno, Municipalità di Loco) ed alle intimazioni dell'usciera del Tribunale e persino all'intervento, assai debole del resto, della forza pubblica. All'attore ed alla L. C. vien persino rimproverato di aver voluto indurre il figlio C. ad uccidere la madre, mentre poi a questa si rinfaccia di aver denunciato il marito come autore di un incendio doloso; dalla quale denuncia egli venne prosciolto per mancanza di prove dopo due mesi di carcere preventivo. Sta di fatto però che nè l'una nè l'altra di queste due gravissime accuse venne ritenuta dall'istanza cantonale; la quale, per quanto concerne la querela penale, constata solamente che la moglie « vi ebbe parte ». Gli atti della procedura penale non furono annessi all'incarto.

B. — L'istanza cantonale ha dichiarato il divorzio in applicazione dell'art. 142, capoverso 1°, CCS. Essa concede che nell'agosto 1909 sia intervenuta una riconciliazione nella quale gli errori trascorsi vennero perdonati e constata pure che d'allora in poi la convenuta non si è resa colpevole di nessun fallo (sentenza, pag. 7, *in fine*). Ma essa non annette a queste circostanze importanza decisiva, poichè crede che l'intervenuto perdono sia nel caso dell'art. 142 CCS irrilevante e che una parte della colpa sia tuttavia da attribuirsi alla convenuta per la sua condotta « tutt'altro che lodevole » prima della riconciliazione dell'agosto 1909; —

Considerando in diritto :

1. — Non si può negare che le relazioni coniugali siano profondamente scosse (art. 142, capoverso 1°, CCS); tutti i fatti della causa lo dimostrano. Tutto sta invece nel sapere, su quale dei coniugi incomba la colpa preponderante, di cui al secondo capoverso dell'art. 142. È incontestabile che le colpe dell'attore sono gravissime. Gli atti lo dichiarano colpevole di concubinaggio, di violenze, di ripudio ingiustificato e perseverante ecc. L'istanza cantonale attribuisce anche alla convenuta una parte della colpa che essa ravvisa esclusivamente nelle sue relazioni « tutt'altro che lodevoli » e principalmente nei rapporti con S. anteriori alla riconciliazione dell'agosto 1909. Ma l'istanza cantonale erra in una questione di diritto, quando, contrapponendo gli art. 137 e

138 CCS al disposto dell'art. 142, non annette, per principio, alla conciliazione ed al perdono alcuna importanza giuridica. Il ragionamento nella sua generalità non regge. Sono certamente concepibili dei casi in cui il fallo di un coniuge possa avere una eco così profonda nell'anima dell'altro coniuge da rendere impossibile, malgrado il perdono, la vita comune. In questa ipotesi l'errore perdonato, ma sempre vivente e presente allo spirito del coniuge offeso, potrà essere causa diretta o concomitante del turbamento della vita comune, bastando allora la sopravvenienza di dissidi o di disasapori di poca entità per rendere impossibile l'unione coniugale: in questo caso il perdono non cancellerà ogni responsabilità del coniuge colpevole e non lo esonererà da ogni colpa, la quale sarà poi preponderante o no secondo i casi.

Ma diverse sono le circostanze della fattispecie. La turbazione delle relazioni coniugali definitiva che avvenne nell'ottobre 1909 e che condusse alla domanda di divorzio non è in relazione di causa ad effetto con la vita, si ammetta pure, « poco lodevole » della convenuta prima della conciliazione. I dissidi gravi nell'ottobre 1909 non furono congenerati da un ricordo vivente e doloroso delle possibili colpe della convenuta prima del perdono, ma sono da attribuirsi esclusivamente all'imposizione della concubina al domestico focolare da parte dell'attore. Vagliando le colpe che condussero al distacco definitivo dei coniugi, non si dovrà dunque tener conto degli errori della convenuta antecedenti e perdonati, perchè non lo causarono nè direttamente nè indirettamente. Se anche si volesse farne caso, si dovrebbe pur dire che la colpa della convenuta non raggiunge anche lontanamente quella dell'attore e non ne sopporta il confronto. Avendo poi l'istanza cantonale constatato in modo vincolante, perchè affatto conforme agli atti, che dopo la riconciliazione la convenuta non si rese colpevole di torto alcuno, la colpa preponderante deve essere attribuita all'attore. Grave sarebbe invero il torto della convenuta, se fosse provato che ella avesse denunciato il marito per incendio doloso conoscendo l'infondatezza dell'accusa. Ma questo rimprovero non trova con-

forto negli atti. L'istanza cantonale assevera che la convenuta ebbe parte in questa querela, non dice che l'abbia suscitata direttamente e conscia della sua infondatezza. *Quale* parte poi la convenuta vi ebbe, è impossibile determinare mancandone gli elementi. Giova tuttavia osservare che, a quanto pare, in questo procedimento penale venne implicato anche il figlio C., cosicchè un'eventuale ingerenza della madre in favore del figlio e, per avventura, contraria al marito, sarebbe fino ad un certo punto scusabile.

3. — Essendo così stabilito che la colpa preponderante incombe all'attore, la legge lo priva del diritto di domandare il divorzio. Il disposto dell'art. 142 non ammette che un matrimonio possa essere sciolto a richiesta del coniuge preponderantemente colpevole contro la volontà dell'altro; fosse pur anco lo stato dei rapporti coniugali deplorabile, affatto contrario all'essenza del matrimonio ed all'interesse dei figli.

La domanda di divorzio deve quindi essere respinta e la querelata sentenza annullata; —

il Tribunale federale
pronuncia:

1° L'appello dell'attore è respinto.

2° Per contro, l'appello della convenuta è ammesso ed è quindi annullata la sentenza 24 gennaio 1913 della Camera civile del Tribunale di Appello del Cantone Ticino.

37. Urteil der II. Zivilabteilung vom 10. September 1913 in Sachen *Abächerli* gegen *Obwalden*.

Verletzung des Art. 374 ZGB durch Verweigerung des rechtlichen Gehörs in einer Entmündigungssache.

A. — Der Ehemann der Beschwerdeführerin, dem diese feinerzeit ein Vermögen von circa 5000 Fr. in die Ehe gebracht hatte, hat am 13. Februar 1913 sein hauptsächlichstes Aktivum, das Heimwesen „Gfang“ in Giswil, zum Preise von 12,000 Fr. an einen, ihn bebrängenden Gläubiger verkauft, wobei der Käufer die Ver-